



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Allo Studio Dr. Francesco Mariotto
PEC: studiomariotto@pecsicura.it

e, per conoscenza:

- Direzione generale PICPMI
SEDE

OGGETTO: Possibilità di costituire una start-up innovativa, società benefit, mediante statuto standard di cui all'articolo 4, comma 10 bis del DL n. 3 del 2015 e DM 17 febbraio 2016.

Con nota PEC in data 10 gennaio u.s., codesto Studio ha posto un quesito in materia di start-up, richiedendo in particolare se sia «possibile costituire una start up innovativa società benefit senza l'ausilio del notaio, utilizzando lo statuto standard proposto dal registro imprese)? In caso di risposta affermativa quali opzioni / integrazioni ritenete necessarie si debbano inserire nello statuto? Si tenga conto che, oltre ad indicare nella ragione sociale la dicitura "società benefit" o "SB", sembra sia necessario evidenziare nell'oggetto sociale in cosa consista l'attività benefit e in qualche altra parte dello statuto le disposizioni sulle società benefit e un rimando alla normativa. In alternativa si potrebbe inserire il tutto nell'oggetto sociale dedicando un apposito comma».

La questione dedotta deve essere affrontata con riferimento ai due istituti giuridici coinvolti: le start-up innovative di cui all'articolo 25 del DL 179 del 2012 e le società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Analizzando la questione da un punto di vista meramente di legittimità, senza cioè entrare nel merito dell'oggetto sociale, verifica di pertinenza esclusiva dell'ufficio del registro delle imprese ricevente, non si ravvedono elementi ostativi alla possibilità di costituire una start-up benefit (ovviamente nelle forme della s.r.l.), avvalendosi della procedura di cui all'articolo 4, comma 10 bis del DL 3 del 2015.



A favore di tale compatibilità militano:

- la sostanziale sovrapponibilità delle start-up innovative – società benefit, con le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) espressamente descritte dal comma 4 dell'art. 25 del DL 179 citato;
- la possibilità di introdurre nella denominazione della società a responsabilità limitata (start-up) costituita senza rogito notarile, delle parole “SB o società benefit”, espressamente consentite dal comma 379 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016;
- la piena disponibilità, da parte dei sottoscrittori che si avvalgano dello statuto standard di cui al richiamato articolo 4, comma 10 bis, della descrizione dell'oggetto sociale;
- il fatto che gli obiettivi benefit, che la legge di stabilità 2016, al comma 377 dell'articolo 1, prevede che *«sono perseguiti mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto»* rappresentano un mero atto gestorio e quindi estraneo all'atto costitutivo ed allo statuto;
- il fatto che il beneficio comune, che secondo il comma 378 consiste nel *«perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»*, può ben coesistere con l'oggetto innovativo ad alto valore tecnologico (si pensi a sistemi innovativi di riduzione delle emissioni...).

Si deve tuttavia rilevare, in senso opposto, che:

- il comma 380, secondo cui *«La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto»*, impone modalità di amministrazione preordinate al raggiungimento dello scopo benefit, richiede una riparametrazione delle modalità amministrative;
- sempre il comma 380 individua i soggetti cui affidare il raggiungimento dei suddetti compiti, affermando che *«La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finali»*;
- il comma 381 introduce un ulteriore documento da allegarsi al bilancio *«relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario»*.

Tuttavia tanto la modalità di amministrazione, quanto la relazione aggiuntiva al bilancio, più sopra indicati come potenziali criticità, attengono ad una fase fattuale successiva, indipendente cioè dall'atto costitutivo. L'art. 1 commi 377 e ss., infatti, non



richiedono che tali previsioni compaiano nell'atto costitutivo, ma che effettivamente permangano durante la vita della società.

Qualche dubbio permane invece con riferimento alla individuazione dei soggetti cui «*la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, ... affida funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finali*». La norma non precisa se tale indicazione è rimessa alla fase dell'atto costitutivo/statuto, o trova implementazione nella fase di gestione della società. Nel primo caso, atteso che lo statuto standard approvato da questo Ministero non prevede la nomina di altri "organi", si deve concludere che non sia consentito avvalersi della modalità semplificata di costituzione prevista dall'articolo 4, comma 10 bis ridetto. Diversamente ove si ritenesse che anche tale fattispecie sia riconducibile ad una fase successiva, e quindi di gestione della società, come lascerebbe intendere l'inciso «... *fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, ...*» risulterebbe utilizzabile lo statuto standard.

Quanto precede è comunque reso in via di esclusiva legittimità, dovendosi, in concreto, verificare nel merito l'oggetto sociale, nel combinato degli aspetti benefit e innovativi ad alto valore tecnologico, nonché l'attività della società per valutarne la riferibilità alle previsioni di cui all'art. 25 del DL 179 e quindi la possibilità di costituzione tramite lo statuto standard. Detta verifica è in capo unicamente all'ufficio del registro delle imprese competente.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

